

Il naming o, appunto, la nominazione delle unità amministrative della Confederazione

Jean-Luc Egger | *Nel presente intervento si riferisce sulle riflessioni che hanno guidato l'operato di un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di formulare raccomandazioni per l'armonizzazione delle denominazioni ufficiali delle unità amministrative della Confederazione. Ne risulta che se il nome è indubbiamente un'entità linguistica molto soggettiva, in ambito istituzionale deve tuttavia adempiere alcuni precisi criteri, pena lo straniamento del cittadino di fronte agli organi statali.*

Perché il nome non porta alcuna utilità se è privo di virtù.

S. Giovanni Crisostomo¹

1 Antefatti

1.1 La decisione

Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale decide di uniformare e rendere più trasparente l'immagine dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione. Il comunicato stampa diramato dalla Cancelleria federale precisa l'obiettivo perseguito: «l'identità visiva [das Erscheinungsbild – l'identité visuelle] dell'Amministrazione federale deve essere resa uniforme e chiaramente riconoscibile». Per attuare tale intento il Governo istituisce un gruppo di lavoro interdipartimentale, incaricato di formulare proposte concrete, e impone una moratoria riguardo alla creazione di nuovi loghi e denominazioni delle unità amministrative dei cerchi 1 e 2.² L'esigenza di un intervento in questo campo, corredato per giunta di una severa moratoria, è giustificata soprattutto dalla situazione caotica venutasi a creare nel corso degli ultimi 20 anni sul fronte dell'identità visiva dei sette dipartimenti federali, della Cancelleria e dei 73 uffici federali: tendenze innovative, nuova gestione pubblica (anzi, new public management), una politica delle relazioni pubbliche più aggressiva, la volontà di profilarsi maggiormente nei riguardi della «clientela» e non da ultimo l'assenza di chiare direttrici hanno indotto diverse unità amministrative ad abbandonare il tradizionale (e per molti ormai troppo stantio) stemma con la «croce bianca verticale»³ per adottare loghi eterogenei e più personalizzati, al punto da occultare in alcuni casi l'appartenenza comune all'apparato statale federale e da mettere a repentaglio l'identità burocratica degli stessi impiegati pubblici (già privati della designazione certo connotata ma almeno inequivocabile di «funzionari»).

Ai fini del nostro discorso importa subito sottolineare l'inclusione delle denominazioni nella moratoria, un coinvolgimento che rende indirettamente il nome parte integrante dell'immagine visiva (logo o corporate design). Né poteva del resto essere diversamente (quand'anche poi contestato, cfr. n. 1.2), giacché se si considera la nozione di immagine visiva quale insieme degli elementi visualmente e mentalmente percepibili con cui un'organizzazione rappresenta se stessa verso l'interno o verso l'esterno,⁴ il nome dell'organizzazione medesima ne è giocoforza una componente irrinunciabile. I primi passi del gruppo di lavoro interdipartimentale confermeranno peraltro tale inclusione.

1.2 Il mandato

Nella sua prima riunione, il gruppo di lavoro interdipartimentale (Interdepartementale Arbeitsgruppe Corporate Design Bund – IDA CD Bund) discute i principi del suo operato e decide, tra l'altro, di istituire due sottogruppi cui demandare alcuni compiti settoriali: il Sottogruppo «web» e il Sottogruppo «terminologia».⁵ Quest'ultimo è investito del mandato di elaborare direttive per l'armonizzazione delle denominazioni e abbreviazioni delle unità organizzative dell'Amministrazione federale (del primo e secondo cerchio⁶), tenendo conto delle vigenti istruzioni del Consiglio federale⁷ e della Cancelleria federale.⁸ La decisione di creare un sottogruppo incaricato di occuparsi esclusivamente della problematica delle denominazioni è una scelta coerente e ragionevole, in quanto indica inequivocabilmente che questo aspetto rientra nel complesso tema del corporate design ma anche perché sottolinea quanto tale tematica sia importante nell'ambito del problema dell'immagine (tanto da giustificare appunto che un sottogruppo specifico se ne occupi). L'importanza di una prassi coerente e unitaria di attribuzione dei nomi alle unità organizzative era invero stata già rilevata nel Rapporto HKB,⁹ ma fu invece contestata da diversi servizi amministrativi per due ragioni principali: innanzi tutto la decisione del Consiglio federale non conterrebbe un mandato esplicito relativo alla nomina e, in secondo luogo, una riforma delle denominazioni ufficiali implicherebbe un onere sproporzionato a livello amministrativo e sarebbe incompatibile con la legislazione vigente. Discutendo i principi fondamentali del proprio operato, il Sottogruppo Terminologia ha ritenuto che la prima obiezione andava respinta rinviando alla decisione di moratoria presa dal Consiglio federale (cfr. n. 1.1) e al margine di apprezzamento del Gruppo IDA CD Bund nell'adempiimento del suo mandato, mentre la seconda con una puntualizzazione riguardo alla natura del diritto e a considerazioni di ordine pratico. Non è

infatti vero che il diritto sia immutabile né che eventuali modifiche legislative relative a denominazioni ufficiali siano onerose, giacché il Consiglio federale ha la competenza di provvedervi senza dover presentare una relativa proposta al Parlamento.¹⁰ Forte di tali e altre motivazioni,¹¹ il Sottogruppo ha affrontato il delicato problema della denominazione delle unità amministrative.¹²

2 Cos'è un nome?

2.1 Un carotaggio nella nomenclatura ufficiale

Per farsi un'idea di cosa sia una denominazione ufficiale, una pista a priori valida consiste nell'esame delle denominazioni attuali, in base a cui poi indurre una definizione essenziale. Un campionario della nomenclatura ufficiale delle unità organizzative dell'Amministrazione federale consente tuttavia difficilmente di giungere a una definizione omogenea di cosa si debba intendere per denominazione ufficiale. Un'ipotetica carota prelevata dalla pluristratificata realtà nomenclatoria dell'Amministrazione federale porta infatti alla luce forme e metodi di nominazione assai disparati: dal prolisso «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» all'ellittico «swissmint», dal piano e scontato «Servizio d'informazione (DFGP)» al trendy «Chief Information Officer DDPS», dal dinamico «Processo Meteo Ginevra» al misterioso «Settore support Aiuto alla condotta», passando poi per i simpatici (?) pseudonimi (o designazioni abbreviate?) «Swisstopo», «metas» e «ComCom».¹³

In varietate voluptas, dicevano i latini, ma dinanzi a siffatta eterogeneità, associata peraltro ad altre incoerenze (cfr. infra ai n. 3.2.1 e 3.2.2), pare arduo sapere a cosa mira l'Amministrazione quando crea una denominazione ufficiale: vuole offrire al cittadino un appiglio chiaro per orientarsi nell'apparato amministrativo, descrivere le attività dell'ente pubblico nominandolo, colpire la curiosità del profano utilizzando nomi peregrini, farsi pubblicità facendo leva su tecniche di marketing d'avanguardia, creare un sistema coerente di riferimenti sistematici tra le denominazioni di tutta l'Amministrazione, incentivare l'identità delle singole unità organizzative, dimostrare la sua originalità coniando denominazioni astruse rischiando magari di occultare la sua natura di ente statale, o altro ancora? Il Sottogruppo Terminologia ha ritenuto che piuttosto di effettuare un'analisi preliminare a tappeto delle attuali denominazioni ufficiali delle unità amministrative della Confederazione, occorra domandarsi cosa debba essere una buona denominazione ufficiale e, di riflesso, quali criteri debbano presiedere alla scelta del nome di un'unità amministrativa. In prima approssimazione sono stati defi-

niti i presupposti della nomina ufficiale, ossia gli elementi contestuali da cui la scelta di una denominazione ufficiale non dovrebbe prescindere, pena la negazione della sua stessa natura.

2.2 I presupposti del nome

È risaputo che la coniazione dei nomi di cose o di persone sottostà a influenze e motivazioni molto eterogenee. Quando abbiamo il privilegio di assegnare il nome a qualcosa che nome ancora non ha proiettiamo nel nome, più o meno consapevolmente, credenze, miti, speranze, dati di fatto, tradizioni e molto altro ancora. Come rileva un noto linguista, anche nell'era della tecnica e dell'informatica «non è affatto finita la grande capacità mitopoietica dell'uomo che dà il nome alle cose» (Beccaria 2000, 15). Conseguenza immediata di questa molteplicità di fattori di coefficiente è la varietà infinita dei nomi e, a un livello più profondo, la molteplicità altrettanto illimitata delle prassi nominative, ossia dei metodi e criteri per coniare un nome. Le prassi di nomina dipendono a loro volta molto dal contesto in cui sono praticate, poiché ogni contesto pone esigenze e vincoli ben specifici. Nell'ambito dell'Amministrazione federale la nomina presuppone i seguenti principali vincoli contestuali.

2.2.1 Ufficialità

Come già rilevato, il nome assegnato a una persona o a un ente può essere investito di finalità disparate: può servire a perpetuare una tradizione o a formulare un auspicio per il futuro («nomen omen»), può esprimere un riconoscimento per una grazia ricevuta, può veicolare un messaggio (nomi-slogan) o altro ancora. Nell'Amministrazione federale le denominazioni delle unità organizzative, in virtù del loro carattere ufficiale,¹⁴ hanno di massima finalità *dichiarativa*, ossia esprimono la natura dell'ente in questione e il settore di sua competenza (secondo l'adagio latino «nomina sunt consequentia rerum»), *distintiva*, ossia consentono di distinguere inequivocabilmente l'ente dagli altri (anche nei nomi vale il principio spinoziano «omnis determinatio est negatio») e *identificatoria*, ovvero contribuiscono a creare un'identità specifica all'interno della singola unità organizzativa nelle strategie di identità aziendale (cosiddetta «corporate identity»). Prima ancora di incidere sulle possibili formulazioni dei nomi (per cui cfr. infra n. 2.1.4 e 2.1.5), il vincolo dell'ufficialità fissa dunque precisi limiti alle finalità della nomina e, indirettamente, definisce i tratti essenziali della *ratio denominationis* delle unità organizzative dell'apparato statale. L'Amministrazione federale non agisce tuttavia solo in veste di autorità; non è pertanto

raro constatare che quando l'una o l'altra unità organizzativa intende evidenziare il suo ruolo di centro di servizi, fornitore di prestazioni alla clientela, partner dell'intrapresa privata ecc. tende anche linguisticamente a discostarsi dal paradigma dell'ufficialità per perseguire finalità denominatorie altrie (esempi tipici in questo ambito sono le designazioni di campagne, progetti [«feel your power», «gender mainstreaming», «fair play at home»] e, massime, dei servizi di teleamministrazione [«e-Government», «eGate», «Service center», ecc.]).

2.2.2 *Unità organica*

L'Amministrazione federale costituisce un insieme organico¹⁵ e razionalmente strutturato¹⁶ le cui componenti e attività sono definite dalla legge.¹⁷ In questo senso, sulla scorta di Rescigno (2002, 43), si può affermare che la Confederazione in quanto ente statale centrale è un *apparato*, ovvero «un complesso ordinato e stabile di uomini dotato di mezzi materiali adeguati per esercitare una serie di compiti e perseguire una serie di obiettivi previamente delimitati». Ai fini della nominazione, ne consegue innanzi tutto la necessità di provvedere affinché le denominazioni delle varie componenti dell'Amministrazione riflettano, pur nella loro diversità, l'unità organica di cui fanno parte. Tale esigenza si traduce linguisticamente nell'adozione di moduli regolari di nominazione che riproducono al loro interno l'ordine globale che unisce le singole unità amministrative, in altri termini nel conferire all'insieme delle denominazioni ufficiali un *ordine sistematico*. I nomi delle unità amministrative devono pertanto essere conati secondo un *sistema uniforme* il che, lo vedremo, ha ripercussioni soprattutto sulla forma del nome (cfr. n. 3.2).

Considerato il mandato assegnato dal Consiglio federale di armonizzare l'identità visiva delle unità organizzative dell'Amministrazione federale, l'esigenza di sistematicità delle denominazioni assume evidentemente un'importanza centrale, che tuttavia va modulata in ragione dell'appartenenza più o meno stretta dei singoli enti all'apparato amministrativo vero e proprio. Se infatti è vero che le differenti componenti dell'Amministrazione pubblica debbono esprimere nel nome che le designa la loro appartenenza all'apparato statale, è altrettanto lecito far trasparire nel nome (rispettivamente nella sua asistematicità) il legame indiretto (o più allentato) delle unità organizzative meno vicine al primo cerchio dell'Amministrazione.

2.2.3 Legalità

Il principio di legalità sancito dall'articolo 5 Cost.¹⁸ stabilisce tra l'altro che ogni attività dello Stato deve poggiare su una base legale. Questo significa da un lato che l'apparato statale deve articolarsi secondo le strutture definite dalla legge (dipartimenti, uffici, gruppi e unità amministrative decentrate¹⁹) e, d'altro lato, che le singole unità amministrative si distinguono (o si identificano) in funzione dei compiti loro attribuiti. Queste due caratteristiche limitano considerevolmente i margini di *inventio* nella nomina delle unità amministrative in quanto, a rigor di logica, se il nome deve dire l'essenza della cosa si potranno avere tante denominazioni formali quanti sono i tipi di unità amministrative ammessi dalla legge e, rispettivamente, tante suddivisioni tematiche quanti sono i compiti attribuiti dalla legge allo Stato. La realtà è evidentemente più complessa,²⁰ ma è vero che la legge pone vincoli inderogabili (benché a volte ignorati) anche alla nomina. Una prassi di denominazione trasparente sottolinea, in questo senso, la legittimità dell'organizzazione dell'Amministrazione pubblica e, di riflesso, la democraticità dell'operato dello Stato.

2.2.4 Plurilinguismo ufficiale

Uno Stato che si vuole plurilingue comunica nelle lingue ufficiali e si presenta al pubblico anche in veste plurilingue. Il testo legislativo destinato a concretizzare l'articolo costituzionale sulle lingue (art. 70 Cost.), abbandonato poi allo stadio di disegno, stabiliva ad esempio il principio dell'uso delle quattro lingue ufficiali nei rapporti tra autorità federali e cittadini (cfr. segnatamente gli art. 5, 6, 10 e 11 *apLLing*²¹); ma anche le più modeste (eppur vigenti!) *Istruzioni del 22 gennaio 2003 concernenti il plurilinguismo* sono sufficientemente chiare a questo proposito: «nella cura della sua immagine istituzionale (ad es. nel materiale pubblicitario e informativo, nelle scritte ufficiali, nei moduli, nelle intestazioni, nelle pubblicazioni su Internet, nelle segreterie telefoniche), l'Amministrazione federale tiene conto delle lingue nazionali (tedesco, francese, italiano, romancio)». ²² È dire che quando l'Amministrazione federale si presenta al pubblico deve farlo in tutte le lingue ufficiali ma anche che nel farlo deve rispettare le peculiarità di dette lingue. Essendo il nome la prima e forse la più originale forma di presentazione (e identificazione) di qualcosa, ne consegue che tali principi si applicano in primo luogo alle denominazioni ufficiali delle unità amministrative. Il vincolo del plurilinguismo ufficiale assume particolare rilevanza soprattutto a fronte della tendenza (peraltro politicamente contestata²³) di ricorrere a

denominazioni monolingui e anglicizzanti per uffici o servizi (del tipo *swissmint*, *Swissmedic*, *RailCity*, ecc.).

2.2.5 Chiarezza

Come già rilevato, un nome può rispondere a esigenze diverse. Soprattutto in ambito commerciale, il nome di un prodotto può determinare in modo decisivo il suo successo sul mercato, ragion per cui esistono anche agenzie pubblicitarie specializzate nella disciplina del naming.²⁴ Se però nel mondo dell'economia la caratteristica essenziale di un nome dev'essere quella di avere successo e di essere in definitiva un nome vincente (sottinteso contro i concorrenti), nell'attività dello Stato il criterio preponderante deve essere la chiarezza, l'immediata intelligibilità dell'entità nominata, e questo sia per ragioni evidenti di pubblico interesse (per cui cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.) sia per motivi di efficienza ed economicità (per cui cfr. ad es. l'art. 3 cpv. 3 LOGA). Questo significa che piuttosto che stupire, affascinare o incuriosire, una denominazione ufficiale deve informare il cittadino su cosa sta dietro al nome e avvicinarlo per quanto possibile all'ente pubblico. Resta tuttavia inteso che anche a queste condizioni il nome deve restare un nome e non diventare, per eccessivo scrupolo di esaustività, una descrizione completa di quanto designa. L'esigenza di chiarezza riveste particolare importanza anche per la scelta delle abbreviazioni, giacché talvolta è molto forte la volontà di adottare un'abbreviazione identica per tutte le lingue ufficiali senza chiedersi se possa avere lo stesso potere evocativo in tutte le lingue (emblematico a questo riguardo il passaggio dall'abbreviazione trilingue «SUVA – INSAI – CNA» a quella monolingue «SUVA»).

2.3 Quando il nome non basta

Oltre alle denominazioni e alle relative abbreviazioni, il Sottogruppo Terminologia ha dovuto prendere in esame anche una nuova categoria di nomi, le cosiddette denominazioni abbreviate. Negli ultimi anni infatti alcune unità amministrative rinunciano alla denominazione classica per adottare nomi fantasiosi a mo' di logo identici in tutte le lingue ufficiali. Esempi recenti sono *swissmint*, *armasuisse*, *swisstopo*, *agroscope*, *fedpol*. Queste denominazioni abbreviate non sono né denominazioni (perché dicono ben poco) né abbreviazioni nel senso tradizionale di abbreviatura ottenuta con le iniziali del termine composto; sono *nomignoli passepartout*, al limite anche marchi registrati, che mirano a una grande pregnanza o ad un'alta plasticità verbale a scapito tuttavia della funzione informativa e sistematica che dovrebbe adempiere il nome ufficiale. In questi casi viene a mancare proprio la com-

ponente ufficiale del nome, quasi si trattasse di trovare per le unità amministrative un soprannome che, come capita per i nomi propri delle persone, superi la distanza e la rigida forma dell'ufficialità per designare l'ente in modo più intimo, personalizzato. Lo scarto stilistico e semantico tra la designazione tradizionale «Stazione federale di ricerche agronomiche» e quella nuova «Agroscope» è notevole, ma sembra lecito chiedersi se più che designare la natura dell'ente in questione il secondo nome non mira semplicemente a cancellare qualsiasi riferimento all'apparato statale e quindi a ignorare uno degli elementi contestuali tipici delle denominazioni ufficiali.

3 Cosa e come dovrebbe essere il nome

3.1 Dall'essere al dover essere

La chiarificazione del contesto in cui opera la nominazione istituzionale è servita al Sottogruppo quale base strumentale per formulare le sue raccomandazioni. Il metodo adempie in questo senso una funzione euristica, ma indica nel contempo il modo in cui il Sottogruppo ha, sin dall'inizio, concepito il suo mandato. Il Sottogruppo è infatti pienamente cosciente di muoversi su un terreno estremamente delicato in cui le specificità, le strategie particolari, le idiosincrasie e pure le suscettibilità in campo sono molteplici e proprie a ogni singola unità amministrativa e, di conseguenza, si lasciano ben difficilmente uniformare. Il nome, lo abbiamo già rilevato, è forse l'elemento più personale di una qualsiasi entità ed è affatto comprensibile che ogni unità amministrativa voglia decidere autonomamente della propria denominazione. Per il Sottogruppo, formulare raccomandazioni in questa materia non significa, non ha anzi mai significato, praticare un'ingerenza in affari che non sono di sua spettanza in nome di principi idealistici o di utopie linguistiche ma, appunto, ricordare semplicemente il contesto istituzionale in cui tali nomi devono, per forza di cose, integrarsi. In altri termini, se le raccomandazioni esprimono un «dover essere» in materia di denominazioni, tali prescrizioni non discendono da opzioni aprioristiche, bensì riflettono direttamente la natura stessa delle nostre istituzioni e l'ordinamento giuridico su cui esse poggiano.

3.2 I criteri di una corretta nominazione

Piuttosto che proporre varianti di possibili denominazioni da applicare in futuro, oppure un elenco di ingredienti la cui calibrata combinazione consenta automaticamente di generare buone denominazioni, il Sottogruppo terminologia ha ritenuto utile elaborare una sorta di griglia di esame per valutare l'ortodossia delle denominazioni ufficiali di unità amministrative.

La percezione e l'apprezzamento di un nome è sempre qualcosa di molto soggettivo, per cui pareva opportuno stabilire alcuni principi che possano fungere da minimo comun denominatore di una valutazione quanto possibile «oggettiva». A tal fine si è cercato di desumere dai presupposti istituzionali (cfr. n. 2.2.1–2.2.5) e dai vincoli del mandato assegnato i criteri concreti che devono presiedere alla scelta di una determinata denominazione ufficiale. Ne è risultato un insieme di sei criteri che sono altrettante linee guida per l'attività denominatoria a livello istituzionale. L'armonizzazione delle denominazioni implica che si tenga conto almeno dei seguenti aspetti: la sistematicità, la semplicità, la trasparenza, la motivazione, la correttezza linguistica e il rispetto delle lingue ufficiali. Detti criteri possono essere esplicitati come segue:

all'interno di un dato sistema complessivo, le denominazioni delle unità amministrative sono considerate:

1. *sistematiche*, se sono formate secondo un sistema uniforme e se riflettono il livello gerarchico dell'unità amministrativa in questione e la sua appartenenza all'Amministrazione federale;
2. *semplici*, se oltre alla designazione del livello gerarchico (dipartimento, ufficio federale, ecc.) comportano al massimo due specificazioni descrittive e se sono facilmente pronunciabili;
3. *trasparenti*, se dicono l'essenziale e lasciano trasparire un chiaro nesso tra la funzione/i compiti dell'unità amministrativa e la sua denominazione;
4. *motivanti*, se sono comprensibili, ben pronunciabili, stimolanti, pregnanti e facilmente memorizzabili;
5. *linguisticamente corrette*, se rispettano le regole generali della lingua in questione e se evitano i forestierismi all'ultima moda;
6. *consone alle esigenze delle lingue ufficiali*, se adempiono i criteri 1–5 in tutte le lingue ufficiali.

I criteri sono di massima equipollenti, ossia una denominazione ideale li dovrebbe adempiere tutti nella stessa misura; l'adempimento ottimale (o superlativo) dell'uno non può compensare l'inadempimento di un altro. Il Sottogruppo è tuttavia consapevole che nell'apprezzamento di taluni criteri assumono non poca importanza anche fattori soggettivi (soprattutto per quanto concerne il criterio 4).

Quanto alle abbreviazioni di denominazioni delle unità amministrative, i criteri si applicano per analogia, precisando tuttavia che le abbreviazioni sono considerate:

- *semplici*, se oltre all'abbreviazione del livello gerarchico (Dipartimento, Ufficio federale, ecc.) comportano al massimo 3 lettere costituite dalle iniziali delle parole più significative (e non ad es. da iniziali di preposizioni);
- *trasparenti*, se l'abbreviazione è facilmente riconducibile alla denominazione estesa dell'unità organizzativa in questione (ciò che ad es. nell'abbreviazione tedesca del DATEC [UVEK] non è il caso).

3.2.1 Applicazione dei criteri: alcuni esempi a livello dipartimentale

Al fine di mettere alla prova la pertinenza dei criteri summenzionati può essere utile servirsene per valutare le denominazioni ufficiali attuali dei dipartimenti. Un primo esame permette di constatare che, se si prescinde dal sapore un po' antiquato dell'aggettivo tedesco «eidgenössisch», la maggior parte dei nomi dei dipartimenti adempiono i criteri di una corretta nominazione.

Si rileva altresì che le designazioni e le abbreviazioni introdotte nel 1998 del DDPS e del DATEC non adempiono i criteri 1 (*sistematicità*, in tedesco, VBS, UVEK), 2 (*semplicità*, troppo lunghi e pesanti) e 4 (*motivazione*).

Quale ipotesi di lavoro, il Sottogruppo terminologia ha presentato alcune varianti per l'armonizzazione delle denominazioni dei dipartimenti, fra le quali ha optato, a titolo indicativo, per la seguente:²⁵

Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF)

Cancelleria federale (CaF)

Bundesdepartement für auswärtige Angelegenheiten (BDA)

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Bundesdepartement für Inneres (BDI)

Département fédéral de l'intérieur (DFI)

Dipartimento federale dell'interno (DFI)

Bundesdepartement für Justiz und Polizei (BDJP)

Département fédéral de justice et police (DFJP)

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Bundesdepartement für Sicherheit und Sport (BDSS)
Département fédéral de la sécurité et du sport (DFSS)
Dipartimento federale della sicurezza e dello sport (DFSS)

Bundesdepartement für Finanzen (BDF)
Département fédéral des finances (DFF)
Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Bundesdepartement für Wirtschaft (BDW)
Département fédéral de l'économie (DFE)
Dipartimento federale dell'economia (DFE)

Bundesdepartement für Infrastruktur und Umwelt (BDIS oder BDIU)
Département fédéral de l'infrastructure et de l'environnement (DFIE)
Dipartimento federale dell'infrastruttura e dell'ambiente (DFIA)

Pur nella sua valenza ipotetica, questa variante illustra una delle possibili concretizzazioni dei criteri definiti dal Sottogruppo. Introduce in tedesco il concetto di «Bundesdepartement» (analogamente a quello di «Bundesamt», «Bundeskanzlei», ecc.) e corregge le inadempienze rilevate sopra.

3.2.2 *Applicazione dei criteri: alcuni esempi a livello di uffici federali*

Le designazioni e le abbreviazioni degli uffici federali sono evidentemente più eterogenee di quelle dei dipartimenti, non fosse altro che per lo sviluppo cronologicamente discontinuo all'interno di ogni singolo dipartimento. Comparando le denominazioni attuali a questo livello con i criteri summenzionati, il Sottogruppo ha individuato i seguenti problemi:

- per il livello gerarchico «ufficio federale» esistono diverse denominazioni più o meno sinonimiche come ad esempio «Segretariato di Stato» (Seco), «Ufficio» (UI), «Amministrazione» (AFF, AFD), «Regia» (RFA). Queste denominazioni non adempiono i criteri 1, 2 e 4;
- diverse denominazioni non permettono di risalire o dedurre il livello gerarchico dell'unità amministrativa corrispondente; ad esempio i concetti di «Direzione», «Centro di competenza», «Organo», «Aggruppamento» ecc. Queste denominazioni non adempiono i criteri 1, 3 e 4;
- normalmente gli uffici federali hanno una denominazione estesa e un'abbreviazione (ad es. «Ufficio federale della sanità pubblica» – «UFSP»); non tutte queste abbreviazioni sono tuttavia formate uniformemente e parimenti plausibili (es. USTRA, USTE);

- diverse unità organizzative rinunciano alla denominazione classica ed utilizzano unicamente una designazione abbreviata (ad es. «swissmint», «armasuisse»). Tali designazioni contraddicono praticamente tutti i criteri summenzionati, sono del tutto astratte e, come mostrano vari interventi parlamentari, contestate anche a livello politico (cfr. anche supra n. 2.3).

Il Sottogruppo è pienamente cosciente che le denominazioni degli uffici federali riflettono tempi, preoccupazioni, visioni politiche e quant'altro ancora di assai eterogeneo e disparato e che pertanto risulta affatto comprensibile constatare discrepanze e varietà cresciute con lo sviluppo diacronico dell'apparato statale. Resta il fatto che nell'ottica di un'armonizzazione dell'immagine e, di riflesso, delle denominazioni delle unità amministrative della Confederazione, occorre domandarsi se detto sviluppo centrifugo non debba essere subordinato al mantenimento di una coerenza ed uniformità tali da garantire appunto, anche in sede linguistica, un'identità visiva più uniforme e chiaramente riconoscibile.

4 La via pragmatica di una nomina virtuosa

Il nome, lo sapevano già gli antichi, non è una semplice etichetta. Il nome certifica l'esistenza, crea identità, dispone sempre di una forza, di una *virtù* come dice il motto citato in esergo. Molte cose, notava con sottile ironia Stanislaw J. Lec (2001, 52), non sono mai nate per l'impossibilità di dar loro un nome ma, aggiungeremmo noi, molte cose già esistenti sarebbero percepite più chiaramente o conosciute meglio se avessero un altro nome. Questo per dire che la scelta della denominazione di una qualsiasi entità non è un atto banale e merita la massima cura, soprattutto in un'amministrazione pubblica che si vuole attenta alle esigenze del cittadino. Proprio per questa ragione, i criteri elaborati dal Sottogruppo sono di ben scarsa utilità se non accompagnati da una chiara presa di coscienza della problematica da parte di tutti gli organi interessati e da misure procedurali concrete. In particolare, nell'ottica della problematica dell'uniformità delle denominazioni ufficiali in tutta l'Amministrazione federale sembra poco sensato che il Consiglio federale decida esclusivamente della designazione dei dipartimenti lasciando piena libertà ai singoli capidipartimento per quanto attiene ai nomi degli uffici. Se l'insieme dell'Amministrazione federale ha una propria identità che deve riflettersi anche nelle denominazioni delle unità organizzative che la compongono, tale preoccupazione deve interessare trasversalmente

tutto l'apparato statale ed essere tutelata dal Collegio governativo o perlomeno da un unico organo in sua vece.

Il corollario pragmatico dei criteri enunciati sopra è di conseguenza il conferimento a un servizio apposito (esistente o creando) del mandato – e della corrispondente competenza – di curare e controllare l'intero sistema di denominazione delle unità organizzative dell'Amministrazione federale. Non si tratta, è importante sottolinearlo, di istituire un servizio incaricato di inventare e imporre le denominazioni plausibili di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione federale, ma semplicemente di integrare nella procedura di nomina (sovente circoscritta, nei suoi momenti decisivi, all'interno dei singoli uffici o dipartimenti) una fase di valutazione che sia in grado di contemperare i (legittimi) desideri delle singole unità organizzative con gli interessi globali e trasversali dell'intera Amministrazione pubblica. Più precisamente, tale servizio avrebbe il mandato di vagliare le proposte delle singole unità organizzative alla luce dei criteri di cui sopra e di altri principi che dovrebbe esso stesso elaborare sotto forma di disposizioni d'esecuzione. In tal modo la prassi denominatoria dell'Amministrazione federale potrebbe avvalersi di almeno due approcci opposti ma complementari, la cui costruttiva interazione sarebbe una preziosa premessa per coniare denominazioni di virtuosa ufficialità. La recente decisione che il Consiglio federale ha adottato sulla base del rapporto conclusivo del gruppo di lavoro IDA CD Bund sembra confermare tale orientamento: stando al relativo comunicato stampa, il 25 agosto 2004 il Collegio governativo ha infatti deciso di «esaminare le denominazioni di uffici e servizi» e ha incaricato la Cancelleria federale di «elaborare i criteri di uniformazione».²⁶

Note

- Ringrazio vivamente il dott. Clemens Locher (CaF SLC-ted.) per la scrupolosa rilettura del presente contributo e per i suoi acuti suggerimenti.
- 1 *Homiliae in Genesin*, XXI, 3; traggo la citazione da Tagliavini 1955, X.
 - 2 Cfr. comunicato stampa della CaF e del DFF del 26 novembre 2003.
 - 3 Definito dalla pertinente Risoluzione federale del 12 dicembre 1889 (RS 111) come «una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi», lo stemma della Confederazione regnò incontrastato per più di 90 anni sulle intestazioni delle lettere ufficiali e in ogni insegna di ufficio federale.
 - 4 Per questa definizione di corporate design ci rifacciamo a quella figurante nel rapporto della Hochschule der Künste Bern HKB, Berna 2003, p. 19 [qui di seguito citato come Rapporto HKB].
 - 5 Costituitosi nella sua prima seduta del 4 febbraio 2004, il Sottogruppo Terminologia è composto da uno specialista della comunicazione (Christian Antener, metas), da un terminologo (Frank Kauz, CaF SLC-T) e da due giurilinguisti (Clemens Locher, CaF SLC-ted e Jean-Luc Egger, CaF SSI).
 - 6 Schematicamente: 1° cerchio: Amministrazione centrale; 2° cerchio: uffici GEMAP; 3° cerchio: istituti e aziende autonome; 4° cerchio: le imprese di cui la Confederazione è azionista. Man mano che ci si allontana dal 1° cerchio diminuisce l'incidenza della politica e aumenta quella del mercato.
 - 7 Segnatamente le *Istruzioni del 22 gennaio 2003 concernenti il plurilinguismo* (FF 2003 1312), in particolare il n. 9 «Immagine».
 - 8 Ossia le *Istruzioni della Cancelleria federale del 16 settembre 2003 per la redazione dei testi ufficiali in italiano* [<http://www.bk.admin.ch/ch/i/bk/sp/legi/istruzioni.pdf>], per il tedesco le *Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten* [in preparazione], per il francese le *Instructions de la Chancellerie fédérale sur la présentation des textes officiels en français* du 7 septembre 1998 [www.bk.admin.ch/ch/f/bk/sp/guide/ins_toc.html].
 - 9 Rapporto HKB, p. 67: «Die Qualität des Naming innerhalb der Bundesverwaltung gehört somit zu den unerlässlichen Inhalten einer Reform des Staatsdesigns».
 - 10 Cfr. art. 43 LOGA (RS 172.010) e art. 4a dell'ordinanza del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
 - 11 Una riflessione *super partes* in merito alle denominazioni delle unità amministrative della Confederazione si giustifica infatti anche per ragioni di politica linguistica, di comunicazione istituzionale e non da ultimo di certezza del diritto, cfr. infra n. 2.1.2 e 2.1.3.
 - 12 La decisione ulteriore del Consiglio federale (del 25 agosto 2004) ha del resto confermato il punto di vista del Sottogruppo Terminologia, cfr. n. 4..
 - 13 Altri problemi puntuali connessi alle denominazioni tedesche delle unità organizzative della Confederazione sono discussi nel Rapporto HKB, pp. 67–69.
 - 14 Nel senso precipuo di ciò che è emanato, disposto e imposto dall'autorità competente, cfr. Battaglia 1961, *sub voce* (1), XXI, 494.
 - 15 Art. 177 cpv. 1 e 2 Cost. e relativo commento in FF 1997 I 1, in particolare pp. 380–381.
 - 16 Art. 178 cpv. 1 e 2 Cost. e art. 8 LOGA.
 - 17 Art. 3 cpv. 1 LOGA.
 - 18 «Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato».
 - 19 Art. 177 cpv. 2 e 3 e 178 cpv. 2 Cost. e art. 2 LOGA.
 - 20 In particolare, ad esempio, non è sempre possibile desumere direttamente la designazione di un ufficio dal suo ambito di competenza o dal suo settore di attività, cfr. Lötscher 2004, 2–3.
 - 21 Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing), avamprogetto posto in consultazione il 23 ottobre 2001; la proposta di disegno è stata poi accantonata dal Consiglio federale (cfr. comunicato stampa del DFI del 29 aprile 2004; in merito alle implicazioni giuridiche di questa decisione si leggerà con profitto il commento di Previtali 2004).
 - 22 FF 2003 1312, n. 9.
 - 23 Cfr. ad es. il postulato presentato il 18 marzo 2004 dal consigliere nazionale Berberat [sostenuto da 81 cofirmatari] 04.3159 Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? con cui si chiede tra l'altro di proibire in futuro «la denominazione anglicizzante di uffici, servizi e programmi della Confederazione o delle imprese da essa controllate».
 - 24 Branca del marketing che studia la scelta dei nomi per prodotti, servizi e aziende.
 - 25 In corsivo le modifiche rispetto alle denominazioni vigenti.
 - 26 Comunicato stampa della CaF e del DFF del 25 agosto 2004.

Bibliografia

- Battaglia, Salvatore, 1961 e segg., Grande dizionario della lingua italiana, UTET, Torino.
- Beccaria, Gian Luigi, 2000, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute, Einaudi, Torino.
- Cancelleria federale, 2003, Istruzioni del 16 settembre 2003 per la redazione dei testi ufficiali in italiano [http://www.bk.admin.ch/ch/i/bk/sp/legi/istruzioni.pdf], Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten [in preparazione], Instructions de la Chancellerie fédérale sur la présentation des textes officiels en français du 7 septembre 1998 [www.bk.admin.ch/ch/f/bk/sp/guide/ins_to_c.html]
- Hochschule der Künste Bern HKB, 2003, Das Staatsdesign der Schweiz – Zustand und Reform, Analyse des Erscheinungsbildes der Bundesverwaltung und Empfehlungen für seine Vereinheitlichung, Schlussbericht über das Teilprojekt 2 des Forschungsprogramms «Marke Schweiz» der Hochschule der Künste Bern HKB, Berna.
- Lec, Stanislaw J., 2001, Pensieri spettinati, a c. di Pietro Marchesani, Bompiani, Milano.
- Lötscher, Andreas, 2004, Sprachliche und kommunikative Anforderungen an die Benennung von Organisationseinheiten des Bundes, Berna (perizia ad uso interno).
- Previtali, Adriano, 2004, «Della presunta inutilità della legge sulle lingue», *LeGes, Legislazione & Valutazione, Bollettino della Società svizzera di legislazione (SSL) e della Società svizzera di valutazione (SEVAL)*, anno XV, n. 2, Berna, p. 177–186
- Rescigno, Giuseppe Ugo, 2002, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna.
- Tagliavini, Carlo, 1955, Un nome al giorno. Origine e storia dei nomi di persona italiani, Edizioni Radio italiana, 2 voll. Roma.

Indice

1 Antefatti

- 1.1 La decisione
- 1.2 Il mandato

2 Cos'è un nome?

- 2.1 Un carotaggio nella nomenclatura ufficiale
- 2.2 I presupposti del nome
 - 2.2.1 Ufficialità
 - 2.2.2 Unità sistematica
 - 2.2.3 Legalità
 - 2.2.4 Plurilinguismo istituzionale
 - 2.2.5 Chiarezza

- 2.3 Quando il nome non basta

3 Cosa e come dovrebbe essere un nome

- 3.1 Dall'essere al dover essere
- 3.2 I criteri di una corretta nominazione
 - 3.2.1 Applicazione dei criteri: alcuni esempi a livello dipartimentale
 - 3.2.2 Applicazione dei criteri: alcuni esempi a livello di uffici federali

4 La via pragmatica di una nominazione virtuosa

Zusammenfassung

Im November 2003 hat der Bundesrat beschlossen, das Erscheinungsbild der Bundesverwaltung zu vereinheitlichen. Wer sich ein solches Ziel setzt, kann von einem so entscheidenden Identitätsfaktor wie der Benennung nicht absehen. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe (AG Terminologie) eingesetzt, die das Problem der Benennung der Organisationseinheiten der Bundesverwaltung untersuchen soll. Die Arbeitsgruppe hat den Ist-Zustand analysiert und eine Reihe von konkreten Empfehlungen erarbeitet. Sie hat festgelegt, was unter einer amtlichen Bezeichnung zu verstehen ist und welchen rechtlichen und institutionellen Anforderungen eine solche Bezeichnung genügen muss (oder genügen sollte). Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, dass sie sich hier auf heiklem Gelände bewegt und dass die Beurteilung amtlicher Bezeichnungen oft auch Ermessenssache ist. Sie schlägt einen Raster mit sechs Beurteilungskriterien sowie Massnahmen für das weitere Vorgehen vor.

Résumé

Au mois de novembre 2003 le Conseil fédéral a décidé de vouloir uniformiser l'identité visuelle de l'Administration fédérale. Un tel objectif ne saurait faire abstraction d'un facteur d'identité fondamental comme la dénomination. Un groupe de travail chargé d'étudier la problématique des dénominations des unités administratives fédérales a partant analysé la situation actuelle et formulé quelques recommandations concrètes. Dans ses travaux il a défini ce que l'on entend par dénomination officielle et les contraintes juridiques et institutionnelles auxquelles est (ou devrait être) soumise la nomination officielle. Tout en étant bien conscient de se mouvoir dans un domaine très délicat et fortement imprégné par les sensibilités subjectives, le groupe propose en définitive une grille de six critères pour apprécier les qualités d'une dénomination, ainsi que des mesures procédurales.